

# Villette, altri 3 mesi per i lavori al 30%

## La nuova proroga

Cambia anche il metodo di calcolo delle opere

**Cristiano Dell'Oste**  
**Giorgio Gavelli**

Novanta giorni in più per raggiungere la soglia del 30% dei lavori. Il decreto Aiuti sposta dal 30 giugno al 30 settembre la data chiave per le case unifamiliari e le unità indipendenti ammesse al superbonus.

Per gli immobili "singoli" – diversamente da condomini ed edifici plurifamiliari – il 110% scade infatti il prossimo 30 giugno. E per prolungarlo fino al 31 dicembre bisogna aver effettuato – al 30 giugno – lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Ed è proprio questa la data modificata dal decreto Aiuti. La proroga era stata annunciata da tempo e serve ad aiutare chi si

decreto Rilancio interviene in due direzioni:

1. posticipa al 30 settembre (rispetto al precedente termine del 30 giugno) la data entro cui effettuare – nelle unità "unifamiliari" - lavori «per almeno il 30% dell'intervento complessivo», in modo da poter avere tre mesi in più di bonus (in luogo dei precedenti sei mesi, atteso che la data limite per le spese è sempre quella del 31 dicembre 2022);

2. chiarisce che nel computo dell'intervento complessivo «possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo» (ossia quelli meritevoli del superbonus). È quest'ultima indicazione che cambia (a volte radicalmente) i calcoli sino ad ora effettuati sul computo del Sal del 30 per cento. Fino ad oggi, infatti, questi lavori (ossia quelli agevolati con i bonus minori e quelli eventualmente non agevola-

e trovato spiazzato, tra l'altro, dagli ultimi decreti antifrodi. Comunque, anche con i tre mesi in più, qualcuno rischia di restare con il cerino in mano, non finendo in tempo i lavori o non riuscendo a cedere il superbonus.

La proroga, però, non sposta semplicemente in avanti la data di riferimento per il Sal minimo del 30% dell'intervento complessivo, ma si occupa anche del calcolo di questo limite. E lo fa modificando quanto sino ad ora specificato dalle Entrate in via interpretativa, con la conseguenza che molti calcoli andranno rifatti. In effetti, la modifica al comma 8-bis dell'articolo 119 del

bill), secondo la prassi delle Entrate, dovevano (e non potevano) essere considerati (si veda la risposta n. 6 resa a Telefisco 2022).

La notizia è sicuramente positiva: i lavori al 110% sono sicuramente i primi ad essere iniziati, mentre quelli agevolati con altri bonus (ad esempio, bonus casa al 50%, bonus facciate al 60%) ovvero addirittura privi di bonus sono spesso di completamento, e pertanto realizzati in coda. Ciò significa che queste opere pesavano al denominatore ma non si riusciva ad inserirli al numeratore, penalizzando il computo del 30 per cento. ●